

LIBERTA' DI MOVIMENTO, RESPONSABILITA' PERSONALE DELLO SCIATORE E DELLO SNOWBOARDER E OBBLIGO DI SICUREZZA IN PISTA NEI PERCORSI PER GLI SPORT SULLA NEVE

Avvocato Heinz Walter Mathys, Procuratore Cantonale 1, Berna

Docente di criminologia presso l'Universit  di Berna

Presidente del consiglio della fondazione e della commissione per la prevenzione degli infortuni sulla neve SKUS, Schweizerische Kommission f r Unfallverh tung auf Schneesportabfahrten¹-
www.skus.ch

Membro della commissione giuridica per le questioni legate ai percorsi per gli sport sulla neve dell'Associazione Funivie Svizzere (FUS) (SBS-Seilbahnen Schweiz)²

1. Mancanza di una legislazione speciale – Diritto civile e penale – Norme FIS e direttive SKUS e FUS (Funivie Svizzere)³

A partire dall'atto di pubblicazione della legge italiana⁴ n. 363 del 24 dicembre 2003 sulle "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", al Presidente della SKUS   stato ripetutamente domandato se anche in Svizzera sarebbe stata emanata una legge per la regolamentazione della sicurezza durante la pratica dello sci e dello snowboard.

Per la risposta, il referente ha potuto fare riferimento a quanto dichiarato dal Governo Federale il 30 maggio 2001 quando lo stesso Governo ha richiesto che venisse abrogata la tanto bramata mozione⁵ in merito ad una regolamentazione giuridica degli sport estremi.

Il Governo Federale, prendendo tale posizione, si   appellato al diritto fondamentale della libert  personale ed esplicitamente alla **libert  di movimento** (Art. 10 BV⁶), nonch  alla intangibilit  del contenuto principale dei diritti fondamentali (Art. 36 BV⁷). Dopo aver presentato i fondamenti vigenti in merito alla responsabilit  civile e penale in caso di *Minaccia da terzi* (Art. 97 ff OR i.V. con

¹ Dal 15.11.1989 la SKUS   una fondazione di pubblica utilit  ai sensi dell'articolo 80ff del Codice Civile Svizzero.

² KRS-SBS, dal 1974.

³ Consultare il sito www.skus.ch ? alla voce Regole FIS e direttive della SKUS oppure il sito www.seilbahnen.org ? alla voce Publikationen ? Pisten- und Rettungsdienst (Pubblicazioni ? Servizio in pista e servizio di soccorso).

⁴ Inizialmente esistevano gi  delle legislazioni speciali a livello regionale, ad esempio nella regione autonoma della Valle d'Aosta: Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, *Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*; Legge regionale 26 marzo 1993, n. 15, *Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992*; Regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2, *Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9*.

⁵ Mozione di Donz  Walter, del 21.03.2001(01.3128). Allo stesso modo, in data 01.07.1998, il Governo Federale ha risposto a una interpellanza presentata da G nter Paul, Schweizer Skipisten (Piste da sci svizzere). Mozione "Lesioni gravi e decessi" (98.3148).

⁶ Art. 10 paragrafo 2 BV: "*Chiunque ha il diritto di godere della libert  personale, soprattutto in merito alla propria integrit  fisica e morale e alla libert  di movimento.*"

⁷ Le premesse citate nell' Art. 36 BV in merito alle "*Restrizioni dei diritti fondamentali*" rappresentano principi di legalit , interesse pubblico, proporzionatezza e tutela dei contenuti fondamentali.

Art. 2 ZGB, Art. 41 ff OR; Art.129, 125, 117 e 237 StGB) e aver fatto esplicito riferimento alle direttive emanate dalla SKUS, il Governo Federale ha concluso riassumendo:

"Sono qui contemplati i principi giuridici fondamentali utilizzati per citare in giudizio, a livello civile e penale, i singoli individui che abbiano messo in pericolo o recato danno a terzi, nonché gli organizzatori e i gestori che si sono resi colpevoli di reati minori. Un'ulteriore legge dovrebbe confermare le definizioni già esistenti. È, quindi, più opportuno fornire ulteriori chiarimenti ed esaurire, di conseguenza, ogni possibilità esistente di natura civile e penale come ad esempio il ritiro della patente di guida per conducenti particolarmente sconsiderati (Art. 3 n. 2 dell'Ordinanza sul Trasporto pubblico)"⁸.

Dall'emanazione della legge quadro italiana, il Governo Federale non ha cambiato la propria interpretazione. Il 14 settembre 2005, nella sentenza di rigetto della mozione "Stop ai pirati delle piste"⁹ espone quanto segue:

"In linea di massima il Consiglio federale condivide, con l'autore della mozione, la preoccupazione riguardo all'aumento del numero di incidenti gravi sulle piste da sci. In effetti, è necessario fare tutto il possibile per migliorare la sicurezza e ridurre l'incidenza degli incidenti stessi. Per raggiungere questo obiettivo però, non servono nuove prescrizioni di legge o nuove competenze. La direttiva della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni sulle piste adibite alla pratica degli sport sulla neve (SKUS) obbliga sin da ora i gestori delle piste all'adozione di misure preventive. Dal canto loro, gli utenti delle piste devono osservare le regole di condotta della Federazione internazionale di sci (FIS). L'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e la SKUS organizzano regolarmente campagne di informazione.

Per i suddetti motivi, il comportamento sulle piste da sci non deve essere oggetto di ulteriori regolamentazioni da parte della Confederazione. Non è necessaria l'introduzione di una polizia operante sulle piste e autorizzata a infliggere pene o multe. Le basi giuridiche in ambito civile e penale sono sufficienti."

Nella valutazione in merito alle **lesioni di terzi e minaccia di terzi**, la giurisdizione svizzera si basa sulle norme FIS e sulle direttive della SKUS e della FUS per la determinazione degli ambiti e degli obblighi di accuratezza competenti. Le norme comportamentali redatte dalla FIS sono vincolanti ai sensi della pratica legale, mentre le direttive della SKUS e della FUS sono riconosciute dal tribunale federale come *criteri di sicurezza e accuratezza*.

⁸ Conformemente all'articolo Art. 3 paragrafo 2 dell'ordinamento menzionato datato 05.11.1986 (SR 742.401) un'impresa ha la facoltà di "negare a persone il trasporto per la pratica di uno sport e, nel caso di recidiva o in casi gravi, ritirare il biglietto se, nella regione servita dall'impresa, esse, con il loro comportamento, mettono altri manifestamente in pericolo, in particolare, a) violando norme elementari di prudenza; b) percorrendo un pendio esposto a valanghe; c) non rispettando istruzioni o segnali di divieto; d) opponendosi agli ordini degli agenti dei servizi di vigilanza e di salvataggio."

⁹ Mozione presentata il 28.02.2005 (05.3012) da Günter Paul. L'autore della mozione chiedeva misure disciplinari rigorose sulle piste, eventualmente una nuova legge e l'introduzione di una polizia operante sulle piste.

“Il criterio di accuratezza da osservare nei singoli casi si rivolge laddove la prevenzione degli infortuni e le norme a tutela della sicurezza impongono un determinato comportamento, in primo luogo in conformit  a queste disposizioni (BGE 130 IV 7 E. 3.3; 127 IV 34 E. 2a con note). Lo stesso vale per le norme di comportamento conformemente riconosciute a livello generale, anche se queste sono state emanate da una associazione privata o parastatale e non hanno valore di norme giuridiche. Ci    stato approvato, nell’ambito degli sport sulla neve, dalla giurisprudenza per le norme comportamentali riguardanti gli sciatori della Federazione Internazionale Sci (Norme FIS; BGE 118 IV 130 E. 3a; 106 IV 350 E. 3a e relative note) e in merito all’obbligo di sicurezza sulle piste da sci per le direttive della Commissione Elvetica per la Creazione, il Funzionamento e la Manutenzione di Percorsi per gli Sport sulla Neve (SKUS; BGE 115 IV 189 E. 3b). Laddove non esiste una regolamentazione come tale, l’accusa di condotta negligente pu  basarsi anche su principi giuridici fondamentali come la tesi generale di pericolo (BGE 106 IV 80 E. 4b).”¹⁰

La SKUS¹¹, che riunisce tutte le associazioni¹² e le istituzioni¹³ non professionali attive nel settore della pratica dello sci e dello snowboard,   stata fondata nel 1960¹⁴, la (attuale) KRS-SBS¹⁵ nel 1974. Il congresso della FIS ha ammesso la prima versione delle norme FIS il 27 maggio 1967, mentre la stesura tuttora vigente   stata approvata il 7 giugno 2002.

Ogni singolo sciatore e snowboarder   obbligato a conoscere e osservare le norme comportamentali emanate dalla FIS e riconosciute nel 1980 dalla giurisprudenza come criteri comportamentali di condotta da seguire.¹⁶

¹⁰ uBGE 6P.31/2005 u. 6S.107/2005, Sentenza della Corte di Cassazione del 03.07.2005, E. 5.1.

¹¹ Campagne pubblicitarie nazionali della SKUS: 1994 *Kein Huckepack - Ihrem Kind zuliebe* (Niente cavalluccio, per l’amore di tuo figlio); 1999 *Vergn gen und Sicherheit* (Divertimento e Sicurezza); 2004 *Control your speed* (Controlla la velocit ). La SKUS comunica in tre/quattro lingue.

¹² Gestori (FUS, V V) e utenti (Swiss Ski, SWISS SNOWSPORTS) di percorsi per gli sport sulla neve.

¹³ BAV, IKSS, SLF, BASPO, bfu, suva.

¹⁴ Sotto la presidenza del relatore, fino ad ora si sono tenute 51 sedute della SKUS e 17 consigli di fondazione.

¹⁵ La commissione per le questioni giuridiche sui percorsi per gli sport sulla neve delle Funivie Svizzere (FUS - Seilbahnen Schweiz (SBS), presieduta dal Dr. Hans-Kaspar Stiffler.

Nel **giugno 1976** l’(ex) “gruppo di lavoro atto a spiegare la posizione giuridica sulle piste da sci” ha pubblicato la relazione redatta dal relatore intitolata “Die Verkehrssicherungspflicht f r Skiabfahrten und Skiwanderspuren” (Obbligo di sicurezza sulle piste per percorsi sciistici ed escursioni sulla neve”, nonch  la versione ridotta “Die Verkehrssicherungspflicht f r Skiabfahrten” (Obbligo di sicurezza sulle piste per percorsi sciistici) a disposizione dei gestori delle piste e dei responsabili del servizio di soccorso.

All’apertura dei lavori della commissione esistevano le seguenti **raccomandazioni e direttive della SKUS**: “L’organizzazione delle piste e del servizio di soccorso con particolare attenzione all’ordinamento delle piste da sci ” (1969); “Direttive per la costruzione e la manutenzione dei percorsi per gli sport sulla neve ” (1970); “Direttive per la segnaletica e la sicurezza dei percorsi per gli sport sulla neve ” (1972).

¹⁶ BGE 106 IV 352; 118 IV 133 E. 3a; 122 IV 20.

2. Il principio di Responsabilità personale – Libertà di movimento

“Si scia e si va in snow a proprio rischio¹⁷”. Come accade per la pratica di qualsiasi altro tipo di sport, anche per lo sci e lo snowboard vale il principio della responsabilità personale: chi decide di praticare questi sport si assume il rischio di tutti i pericoli inerenti allo sport stesso. Di conseguenza lo sportivo responsabile e accorto si impegna a *prepararsi, formarsi, equipaggiarsi e informarsi*. La responsabilità personale è il prezzo da pagare per la libertà di movimento: le campagne *“Control your speed!”¹⁸ (Controlla la velocità)* e *“Enjoy sport - protect yourself”¹⁹ (Goditi lo sport: pensa a proteggerti)* sono orientate alla responsabilità personale e ne fanno continua memoria.

Tra la responsabilità personale degli sciatori e degli snowboarder e l’obbligo di sicurezza in pista nei percorsi per gli sport sulla neve esiste una forma di conflittualità rappresentata da una interazione.

In ogni sinistro, il giudice è tenuto a rilevare *l’ambito di accuratezza dell’obbligo di sicurezza in pista e del danneggiato* e a limitarli gli uni dagli altri. Tale limitazione crea la base per un risarcimento adeguato.

3. Obbligo di sicurezza in pista – Inclusa la sicurezza sulle piste demarcate²⁰

L’obbligo a carico delle aziende che gestiscono gli impianti di trasporto in montagna in merito alla sicurezza delle piste e alla manutenzione dei servizi di soccorso costituisce un *obbligo accessorio contrattuale*. La responsabilità civile che deriva dal contratto di trasporto²¹ si basa sulla **garanzia della fiducia e sul principio della fiducia²²**. La fiducia rappresenta il più importante fondamento della convivenza umana e, di conseguenza il fondamento inalienabile dell’ordinamento giuridico. Tra ragione commerciale, sicurezza e responsabilità esiste una relazione: la sicurezza nei confronti dei pericoli alpini (valanghe e pericolo di cadute) sui percorsi **demarcati** (piste, itinerari, percorsi) è compresa nel prezzo dello ski-pass.

¹⁷ Con questa nota fondamentale si aprono le direttive della SKUS per gli sciatori e gli snowboarder.

¹⁸ Campagne della SKUS dal 2004.

¹⁹ Campagne del bfu in collaborazione con la Schweizerischen Versicherungsverband SVV (Associazione Assicurazioni Svizzere).

²⁰ Per quanto riguarda la giurisdizione consultare il sito www.skus.ch ? alla voce Giurisdizione, nonché le relazioni annuali del relatore archiviate sotto ? Attualità oppure ? Archivio e fare riferimento a “Diritto e Giurisdizione”.

²¹ BGE 113 II 246 E. 3-10 S. 247 ff; 126 III 113 E. 2a/bb S. 115; 130 III 195 E.2.2.

²² Per la comprensione da parte dei profani in materia giuridica si ricordano, come ulteriori esempi di obblighi accessori e comportamentali, gli obblighi accessori contrattuali vigenti per la figura dell’architetto, del costruttore in riferimento alla necessità di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile (BGE 111 II 72), oppure del medico che deve chiarire la mancata copertura assicurativa di un intervento (BGE 119 II 456).

Le aziende che gestiscono gli impianti di trasporto in montagna possono essere citate in giudizio anche per *responsabilit  civile generale per fatto illecito*²³ (Art. 41 OR) e per *responsabilit  civile del proprietario dell'impianto*²⁴ (Art. 58 OR). La questione se le piste hanno carattere di impianto   controversa.

Il tribunale federale definisce l'obbligo di sicurezza in pista esplicitamente in senso tale che   necessario disporre misure di sicurezza e cautela *ammissibili* per la tutela dal pericolo. "*Il principio di ammissibilit  esclude che ci  che debba essere considerato, all'opposto, come non   ammissibile*"²⁵. Le misure di sicurezza possono essere richieste solo nell'ambito delle necessit  e delle possibilit  nella pratica dello sport²⁶.

Lo *sviluppo a livello contenutistico* dell'obbligo di sicurezza in pista risulta come descritto a seguire:

- ? Direttive della SKUS per la costruzione, il funzionamento e il mantenimento dei percorsi per gli sport sulla neve (2006)²⁷
- ? Direttive della FUS per i percorsi per gli sport sulla neve (2006)²⁸.

I motivi per cui le direttive della SKUS e della FUS mirano alla tutela degli utenti delle piste responsabili e consapevoli, sono da riferirsi, allo stesso modo, alla valutazione delle questioni sulla responsabilit :

- ? Norme comportamentali della FIS per sciatori e snowboarder (versione 2002)²⁹
- ? Direttive della SKUS per sciatori e snowboarder³⁰ (2006)³¹, a pagina 3 con **versione ridotta delle norme FIS**, suddivise in *Regola fondamentale* (1), *Regole di circolazione* (2-5), *Sosta/Salita* (6 e 7), *Segnali* (8), ma anche *In caso di Incidente* (9 e 10).

²³ BGE 130 III 195 E. 2.2.

²⁴ Una responsabilit  civile causale, per cui "*la sicurezza degli impianti di trasporto rispetto all'insieme dei pericoli naturali nella responsabilit  del proprietario dello stabilimento conformemente alla pratica, viene comparata ai criteri di proporzionalit  e di ammissibilit * (BGE 129 III 65 E. 1.1 S. 67; 126 III 113 E. 2b S. 166)" (BGE 130 III 196 E. 2.2 in fine).

²⁵ BGE 117 IV 416. "*le misure di protezione possono essere richieste solo nell'ambito della necessit  e possibilit  nella pratica dello sport, anche se un minimo di sicurezza deve essere sempre garantito (...)*", BGE 130 III 196 E. 2.3.

²⁶ BGE 121 III 258 E. 4a S. 361; 115 IV 189 E. 3c S. 193.

²⁷ In tre lingue (tedesco, francese, italiano).

²⁸ In tre lingue (tedesco, francese, italiano).

²⁹ www.fis-ski.com ? alla voce Rules and Publications (Regole e pubblicazioni) (inglese, Tedesco, francese). Le norme FIS sono state interpretate in modo autentico (commento).

³⁰ Gi  in occasione della prima conferenza del 31 gennaio 1990, la SKUS aveva elaborato le **Direttive per sciatori e snowboarder**. Queste speciali direttive sono state pubblicate tramite bollettino l'8 marzo 1990 e sono state precedute dal fondamento secondo il quale le 10 norme comportamentali della FIS valevano per gli sciatori e, nella stessa misura, per gli snowboarder.

³¹ In quattro lingue (tedesco, francese, italiano, inglese).

4. Concetti fondamentali della responsabilità civile e penale

- ? **La garanzia della fiducia³² e il principio di fiducia, “Fiducia in pista”:** Dal punto di vista della garanzia della fiducia, le aziende sono tenute a evitare, in qualsiasi modo, tramite comunicazione³³, che nello sciatore vengano suscitate aspettative di sicurezza errate basate sulla fiducia³⁴. La ragione commerciale può costituire la base della responsabilità. Gli utenti delle piste possono quindi avere fiducia nel fatto di non incorreranno in alcun punto pericoloso od ostacolo nascosto e atipico conformemente **a quanto indicato**.

La garanzia della fiducia è efficace anche laddove sono state create e demarcate **piste per lo sci di fondo, percorsi riservati a slitte, a escursioni sulla neve e percorsi per escursioni con racchette da neve**, che devono essere protetti contro i pericoli alpini e atipici.

- ? **Percorsi demarcati³⁵ – Zone non controllate³⁶: Demarcazione = Sicurezza contro i pericoli alpini.** La distinzione tra *percorsi per sport sulla neve demarcati e protetti contro i pericoli alpini* (piste, percorsi di discesa, percorsi in generale) e la *zona non controllata per la pratica degli sport sulla neve diversamente da piste e percorsi di discesa, non demarcata e nemmeno protetta contro i pericoli alpini*, è un chiaro messaggio per sciatori e snowboarder. **A norma di legge:** in Germania e in Austria la distinzione è definita nel modo seguente “*organisierter (gewidmeter) Skiraum / freier Skiraum*”, in Francia *domaine aménagé / domaine non aménagé*, in Italia “*aree sciabili attrezzate / percorsi fuori pista*”.
- ? **Utilizzo conforme alle disposizioni:** nessuna responsabilità in caso di utilizzo insolito e contrario alle disposizioni! La discesa è riservata a *sciatori e snowboarder*, le piste di discesa a utenti *esperti*.
- ? **Apertura delle discese:** Le piste di discesa sono aperte durante il periodo di funzionamento degli impianti a meno che non vengano bloccate di proposito (ad esempio, per pericolo valange). Lo stesso vale anche per i percorsi e i parchi per slitte, nonché per le aree riservate alle escursioni. Questo va indicato nel seguente modo sugli appositi cartelli segnaletici:

³² Fare riferimento a BGE 120 II 331 (Haftung aus Konzernvertrauen); 121 III 350; 123 III 220.

³³ Tavole per l'orientamento e il panorama, prospetti, piani dei percorsi, pubblicità.

³⁴ BGE 130 III 345 E.2.1 S. 349: “*La fiducia sulla tutela presuppone un comportamento del danneggiatore, idoneo a supportare sufficientemente le aspettative certe e concrete del danneggiato. (.....). Se il danneggiato si accorge di disposizioni che risultano non adeguate, il danneggiatore è tenuto a rispondere del danno a condizione che, e nella misura in cui, l'aspettativa non realizzata a riguardo sia stata adeguatamente causale.*”

³⁵ Descentes balisées, discese demarcate, marked runs.

³⁶ Domaine non contrôlé, zona non controllata, off piste areas.

*“Fuori dagli orari di esercizio, le discese sono chiuse e non sono allestite protezioni di alcun genere contro pericoli quali il distacco artificiale di valanghe o mezzi battipista con vericello. **Pericolo di morte!**”*

? **Validit  a livello di occupazione degli spazi:** Per *marginella della pista e sicurezza a margine della pista, e area di immediato confine* si intendono strisce di terreno larghe *al massimo due metri*, nonch , eventualmente, *un ampliamento eccezionale e accurato* dell'obbligo di sicurezza in pista su un'area pi  limitata oltre la quale sussistono pericoli di caduta³⁷.

Non   necessario creare dei veri e propri spazi per le cadute, intesi come parti di aree garantite al di fuori delle piste preparate al fine di ridurre la dinamica di caduta fino alla fermata.

? **Carattere degli ostacoli artificiali o dei pericoli:** il pericolo di caduta comprende tutti i pericoli che l'utente non   in grado di scorgere in tempo nonostante faccia prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. *“Gli utenti delle piste devono essere protetti tanto dai pericoli atipici, che non possono essere in alcun modo riconosciuti e risultano, quindi, come fatti effettivi, quanto da altri pericoli che non possono essere evitati pur mantenendo un comportamento di discesa prudente”*³⁸.

? **Misura di sicurezza:** Gli organi direttivi (amministratori, dirigenti, gestori di piste e del servizio di soccorso) possono essere ritenuti responsabili nel momento in cui selezionano i propri dipendenti in maniera poco accurata, non forniscono loro una formazione sufficiente, tralasciano di impartire gli ordini necessari, non verificano l'osservanza delle istruzioni o, in generale, non organizzano sufficientemente la propria attivit .   necessaria, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale Federale, una *misura di sicurezza unica con una regolamentazione della responsabilit  senza lacune*³⁹.

? **Mancanza di organizzazione:** Il diritto penale per le aziende, entrato in vigore il 1 ottobre 2003, sancisce nell'articolo Art. 100 quater paragrafo 1 della StGB, la cosiddetta responsabilit  *sussidiaria* delle aziende. Dal momento che tale diritto penale riguarda *la colpa in merito all'organizzazione e la disposizione di sicurezza*, vengono richiesti *il registro degli obblighi e le strutture* delle aziende che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza delle piste. Punto di partenza della considerazione penale dell'obbligo di sicurezza in pista  , e rimane, il princi-

³⁷ BGE 130 III 198-200, E. 2.4.1 – 2.4.3.

³⁸ uBGE 6P.31/2005 e 6S.107/2005 del 03.07.2005, E.5.2 con note relative aBGE 130 III 193 E.2.3; 126 III 113 E. 2a/aa; 122 IV 193 E. 2a; 121 III 358 E. 4a S. 360; 115 IV 189 E.3a e c; 111 IV 15 E.2.

³⁹ BGE 125 IV 9, Registri: *“Il responsabile di una azienda che gestisce impianti di risalita e skilift   tenuta a definire una misura di sicurezza sufficiente che riduca il verificarsi di valanghe sulle piste.”* L'amministratore degli impianti di risalita   stato dichiarato colpevole di omicidio colposo e disturbo colposo del traffico pubblico. Fare riferimento anche a uBGE 6S.379/2002 del 27.11.2002, Condanna del gestore dei servizi degli impianti invernali di X-Bahn.

pio del rapporto personale della responsabilità penale. Il primo pensiero si rivolge all'applicazione della responsabilità sussidiaria, nel momento in cui viene stabilito il reato di un individuo, ma non è chiaro quale sia *effettivamente* la persona colpevole. La responsabilità sussidiaria-collettiva *non* rappresenta un sostituto della colpa individuale certa.

? **Comportamento rischioso: Colpa propria – Concorso di colpa in caso di comportamento non conforme alla circolazione.** Norma FIS 2 (Sciare a vista, tenere un comportamento e una velocità adeguati alle proprie capacità) e norma FIS 8 (Rispetto della demarcazione e della segnaletica). A partire dal 1999, conformemente agli intendimenti fondamentali, la SKUS ha avviato una campagna di comunicazione delle norme FIS 2 e 8 a livello nazionale che ha impiegato manifesti pubblicitari all'aperto. Nella stagione invernale 2004/2005 ha lanciato la campana **Control your speed** (Controlla la velocità): lo sciatore che non tiene una condotta di discesa conforme alla situazione, deve assumersi le conseguenze del proprio comportamento rischioso.

? **Nessuna compensazione di colpa è contemplata nel diritto penale, adeguatezza:** Contrariamente a quanto sancito dal diritto civile, il diritto penale non contempla la compensazione di colpa. La responsabilità ricade esclusivamente sul comportamento *spiccatamente irragionevole oppure insensato* del danneggiato o di terzi. Il presupposto fondamentale per la responsabilità in caso di negligenza è la previsione della conseguenza: il decorso degli avvenimenti che portano a una conseguenza devono poter essere previsti per gli effettivi colpevoli almeno in linea generale. Per risolvere la questione della prevedibilità oppure della riconoscibilità vale il criterio di **adeguatezza**: il comportamento del colpevole deve essere adeguato in modo tale da, *“conformemente al decorso usuale dei fatti e alle esperienze di vita, portare a o almeno favorire un esito come esso si verifica. Il criterio di adeguatezza deve essere rifiutato solo nel caso in cui si presentino condizioni straordinarie, come il concorso di colpa di terzi o problemi legati a materiali e costruzioni, che vengono a configurarsi come concause che non dovevano assolutamente essere considerate e che pesano a tal punto da risultare le cause più probabili e dirette dell'esito e, quindi, spingere in secondo piano tutti gli altri fattori di concausa, ovvero il comportamento dell'imputato”*⁴⁰.

? **Assicurazione contro gli infortuni: riduzione della prestazione in caso di rischio**⁴¹. Il tribunale amministrativo⁴² del Cantone di Berna ha dovuto giudicare il caso di uno sciatore

⁴⁰ uBGE 6S.379/2002 del 27.11.2002 E. 3.1 con nota relativa a BGE 127 IV 34 E. 2a; 122 II 315 E. 3c; 122 IV 17 E. 2c/bb; 121 IV 10 E. 3 e 286 E. 3; 120 IV 300 E. 3e.

⁴¹ Ai sensi degli articoli 39 UVG e Art. 50 UVV. la giurisdizione distingue il rischio assoluto da quello relativo. Un rischio *assoluto* sussiste quando un'azione, in base a una determinata condizione, è legata a un pericolo che, indipendentemente dalle qualità soggettive di colui che compie l'azione, non può essere ridotto in modo rilevante. Il rischio *relativo* sussiste quando l'assicurato non è in grado di ridurre il pericolo particolarmente grave per insufficienza di capacità, qualità e conoscenze.

⁴² Divisione giuridica della previdenza sociale, sentenza del 19.02.2003, BVR 2003 500-503.

che, a fine gennaio del 2000, insieme ad altri tre snowboarder, aveva attraversato una barriera di protezione saltando al di sopra di un recinto di filo spinato che si trovava dietro. Quale terzo componente del gruppo in movimento, il trentenne aveva percorso, poi, una pendio ripido, ricoperto da circa 50 cm di neve fresca. Lo sciatore era stato quindi trascinato e seppellito sotto un banco di neve:   stato possibile soltanto recuperare il corpo esanime dello sciatore, sepolto a una profondit  di circa 1,5 m. La SUVA (la maggiore assicurazione in Svizzera), presso la quale lo sciatore aveva dovuto obbligatoriamente stipulare una polizza a copertura del caso di incidente, aveva ridotto del 50% il premio assicurativo spettante alla vedova e alla figlia. Il tribunale ha lasciato aperta la questione riguardante l'effettiva sussistenza di un rischio assoluto in quanto la verifica dei fatti, dal punto di vista del rischio relativo, ha portato allo stesso risultato. Il ricorso contro la decisione   stato respinto.

5. Questioni particolari

- ? **Principi per la segnalazione del pericolo di valanghe e misure da adottare – Attualit  della segnalazione:** le discese (demarcate) minacciate da valanghe devono essere *immediatamente* sbarrate. Lo sbarramento delle discese demarcate rappresenta la misura pi  massiccia da adottare e implica l'esclusione della responsabilit . Il principio di attualit  a cui ci si riferisce sopra riguarda l'*attualit  della segnalazione del pericolo di valanghe*. La valutazione a *livello locale* del pericolo di valanghe, che deve essere eseguita al meglio da una persona di fiducia ed esperta delle condizioni locali, precede la valutazione della situazione a *livello regionale e generale* eseguita dalla SLF. La pratica legale, attribuisce alla valutazione delle condizioni a livello generale eseguita da esperti della SLF una funzione informativa oltremodo importante.
- ? **Pista Off, Fuoripista e Freeriding: la zona non controllata e non protetta non   una zona dove non vigono norme!** L'area *lontana* dai percorsi demarcati e riservati agli sport sulla neve non   protetta. Le tavole riportanti il pericolo di valanghe iniziano ad avvertire a partire dal grado di pericolo 3 "*marcato*" per mezzo di un segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe. I **Freeride-Checkpoint** ricordano all'utente che pu  praticare il proprio sport al di fuori delle piste demarcate e rese sicure *esclusivamente* a proprio rischio e pericolo. La **SKUS**, inoltre, suggerisce a sciatori e snowboarder alcune norme comportamentali particolari da tenersi nelle zone non controllate, mentre alle aziende responsabili della sicurezza sulle piste consiglia di demarcare i percorsi di discesa. Le **norme comportamentali della FIS** valgono anche nelle zone non controllate.

- ? **Impianti speciali come Fun Park e Half Pipe:** Si tratta di piste *che devono essere separate* dalle discese e *segnalate in modo chiaro*. Fun Park e Half Pipe possono essere utilizzati solo dopo l'effettuazione di un sopralluogo e in fase di acrobazia è necessario assicurarsi che la zona di atterraggio sia libera. Le **norme comportamentali della FIS** valgono anche per gli utenti di tali impianti speciali.
- ? **Slitte, sci alpinismo e percorsi per racchette da neve:** Le piste sono riservate a sciatori e snowboarder, e *non* a coloro che fanno uso di slitte, che praticano sci di fondo, che vanno in mountain bike, ai pedoni e a coloro che fanno escursioni con racchette da neve. Coloro che utilizzano le piste *contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni* devono essere consapevoli del fatto che rappresentano un *corpo estraneo*, che devono adeguarsi alla traiettoria degli sciatori e degli snowboarder, e che devono osservare le norme comportamentali dettate dalla FIS. Ovviamente, le aziende che hanno la responsabilità della sicurezza in pista sono tenute a creare degli *impianti speciali separati* dalle piste di discesa (percorsi per slitte ed escursioni sulla neve, itinerari per escursioni con racchette da neve) e a indicarli in modo adeguato: i percorsi per le slitte vengono segnalati, ad esempio, in colore *blu-lilla*, mentre quelli per le escursioni sulla neve e con le racchette da neve vengono segnalati in *rosa*.
- ? **Nessuna polizia statale operante sulle piste, un servizio d'ordine privato assume le mansioni solitamente assegnate al corpo di polizia:** Una polizia operante sulle piste avente la facoltà di impartire multe e sanzioni, che eserciti il potere statale diretto di comando e controllo sulle piste, può essere introdotta esclusivamente mediante l'emanazione di una apposita legislazione. In mancanza di un fondamento legale, in Svizzera, nessun poliziotto richiama all'ordine sciatori e snowboarder spericolati e incontrollati. Ciò che attiene ai compiti della polizia viene regolato nelle direttive emanate dalla SKUS e dalla FUS, ma anche (per quanto riguarda le aziende della Confederazione Elvetica che hanno ottenuto le relative concessioni) nell'ordinanza sui trasporti pubblici.⁴³ Il punto 47 delle direttive della SKUS per la realizzazione, il funzionamento e il mantenimento dei percorsi per gli sport sulla neve enuncia quanto segue: *"Il servizio delle piste e del soccorso compie il servizio d'ordine."* Il punto 48 delle direttive SKUS regola le autorizzazioni concesse a coloro che prestano servizio d'ordine sulle piste e di soccorso analogamente a quanto definito dall'ordinanza sul trasporto pubblico. Conformemente al fondamento della proporzione, *innanzitutto* si istruisce e si ammonisce, mentre solo in un *secondo momento* si provvede al ritiro della patente di guida. *Ultima ratio*, la punizione per aver causato disturbo al traffico pubblico⁴⁴. Le piste sono aree di circolazione pubbliche, lo stato di fatto, invece, implica un pericolo *concreto*.

⁴³ Fare riferimento alla nota a piè di pagina 8.

⁴⁴ Art. 237 della StGB.

? **Coinvolgimento della polizia – Registro degli incidenti – Conservazione delle tracce.**

Poich  proprio in caso di incidenti durante la pratica degli sport sulla neve, l'accertamento appropriato e la conservazione delle tracce del reato devono avvenire immediatamente, il punto 45 delle direttive della SKUS riveste un significato ancora pi  importante in relazione all'assunzione da parte membri dei servizi delle piste e del soccorso dei ruoli strettamente pertinenti alla polizia:

“In caso di incidente mortale o altri incidenti manifestamente gravi, in particolar modo in caso di collisioni, il servizio delle piste e del soccorso deve, al fine di riscontrare e conservare le tracce, avvertire immediatamente l'autorit  di polizia competente per luogo e materia”.

In caso di incidenti vige *generalmente* quanto segue: il modulo creato dalle Funivie Svizzere in merito al sopralluogo sul luogo dell'incidente deve essere compilato direttamente in loco dalla pattuglia intervenuta. In caso di incidenti da collisione, deve essere utilizzato il relativo modulo.

6. Giurisprudenza (dalle relazioni annuali del 2004 e del 2005 del presidente della SKUS)

? **uBGE del 1 giugno 2004 (4C.54/2004);
Incidente con coinvolgimento di uno snowboarder,
Zone non controllate, “Pista effettiva”, Aree limitrofe delle piste, Rocce,
Aspetto delle Piste alpine**

La prima corte civile ha dovuto valutare l'incidente (tetraplegia) di una snowboarder dell'età di 17 anni avvenuto in data 23 gennaio 1995 nel Canton Grigione.

Anzitutto, il relatore osserva con soddisfazione che la prima corte civile del Tribunale federale è seguita in volume, con due sentenze nell'arco di sei mesi, dalle direttive della SKUS e da quelle emanate dalla KRS-SBS. L'autorità di entrambe le istituzioni in materia di obbligo di sicurezza in pista, Modello Svizzero, è stata ampiamente riconosciuta e il loro lavoro, lungo e coerente, ricompensato.

Come nel caso della sentenza **BGE 130 III 193** (Caso Glarner), è stata negata la mancata osservanza dell'obbligo di sicurezza in pista. La querelante pretendeva il versamento di un risarcimento per contratto (OR Art. 47 i.V. con 99 paragrafo 3), avendo dichiarato che l'incidente occorso si era verificato su una “*pista effettiva*”, eventualmente su un’*area limitrofa alla pista stessa*.

Al punto E. 2.4.1, la Camera discute l'obbligo di sicurezza sulla pista e al suo margine da un lato e, dall'altro, nell'area limitrofa della pista stessa.

Per le aree limitrofe esiste un obbligo di sicurezza soltanto nella misura in cui, “*sciatori e snowboarder devono essere protetti da pericoli particolari che si trovano sulla pista tramite l'apposizione di una segnaletica inequivocabile che garantisca che essi sappiano quali sono i percorsi delle piste ufficiali (.....).*”

Dopo che il tribunale, al punto E. 2.4.2, spiega i termini “percorsi di discesa”, “percorsi riservati alla pratica dello sci”, *discese demarcate* e “piste” selvagge (variante: “freeride area”), nonché *zona non controllata*, al punto E. 2.5.1 stabilisce chiaramente che il luogo dell'incidente si trovava a circa 80 metri di distanza dalla pista Y., di conseguenza “*chiaramente al di fuori delle piste ufficiali e protette e dell'area limitrofa della pista*”. “*Per l'occorrenza dell'incidente si trattava di una zona non controllata. L'imputata, quindi, non era obbligata ad allontanare gli ostacoli presenti sul pendio allo scopo di tutelare gli sciatori e gli snowboarder. In particolare, l'imputata non era obbligata a rimuovere la pietra su cui ha urtato la querelante.*”

Ulteriori principi fondamentali sono i seguenti:

“Il tribunale cantonale concorda, senza dubbio, con l'opinione della camera secondo la quale le rocce costituiscono parte integrante del quadro naturale che caratterizza l'aspetto delle piste alpine. Dalla sentenza emessa, non si deve desumere che la pietra, per la sua posizione, avrebbe costituito un ostacolo che avrebbe potuto causare una caduta. Anche nel caso in cui questa, il giorno dell'incidente, fosse stata completamente ricoperta di neve, le cose non cambiano. La querelante doveva tenere conto che su una pista non protetta potevano trovarsi degli ostacoli naturali ricoperti dalla neve.”

Risultato: Poiché l'infortunata non si trovava per errore in una “pista” selvaggia sul pendio dove è avvenuto l'incidente, costei ha agito a **proprio rischio e pericolo**. Il pendio dove è avvenuto l'incidente era **una zona non controllata**.

? **Sentenza della XI Circostrizione Legale della regione di Interlaken-Oberhasli datata 10 Febbraio 2004 (Presidentessa della corte 2);
Incidente sugli sci, luoghi dove la neve   sciolta, dosso, norma FIS 2, tavola per le segnalazioni di avvertimento**

In occasione del procedimento civile limitato alla questione della responsabilit , nella citazione,   stato dichiarato che il querelante, in data 1 febbraio 1998, aveva subito un incidente su una pista preparata nell'area sciistica X, riportando gravi lesioni. Secondo un'indagine, tuttavia non generale,   stato possibile indicare un'area erbosa come causa della caduta. Le condizioni della neve erano molto buone, di conseguenza non si era calcolata la possibile esistenza di tale punto non ricoperto di neve. Non era stato posto alcuno sbarramento e nemmeno alcun segnale di pericolo.

La presidentessa della corte 2 ha respinto la querela per mancanza di violazione del contratto ovvero di una condizione di illegalit . La sentenza ha acquisito valore legale.

Nella sentenza si stabilisce che il giorno in cui   avvenuto l'incidente le condizioni della neve e del tempo erano certamente buone, tuttavia *non sussistevano condizioni ideali di neve*. Di seguito veniva esposto:

"In particolare, non costituiva un'eccezione la presenza, nell'area sciistica, di diverse zone in cui la neve si era sciolta. Anche il querelante, quindi, doveva sostanzialmente tenere conto del fatto che, come tutti gli altri sciatori, quel giorno avrebbe potuto incontrare diverse zolle erbose. A maggior ragione avrebbe dovuto considerare il fatto che un tale punto poteva trovarsi dietro una superficie molto ripida ed esposta al sole.

Il querelato, da parte sua, considerato lo stato generale della pista, doveva gi  aspettarsi che gli sciatori avrebbero studiato l'area davanti a loro e, di conseguenza, l'avrebbero percorsa a vista. Inoltre, uno sciatore   obbligato a basarsi su quanto stabilito dalla norma FIS 2 (Discendere a vista; tenere una velocit  e un comportamento adeguati alle proprie capacit ). In particolare,   necessario osservare un tale comportamento in discesa in aree dove sia presente un dosso, laddove l'area posta immediatamente dietro il dosso stesso non sia visibile. Di conseguenza, il querelante avrebbe dovuto fermarsi poco prima del dosso oppure aggirarlo o, ancora, al massimo, percorrerlo a una velocit  tale che gli avrebbe consentito di fermarsi o di scansarsi per tempo una volta accortosi dell'esistenza dell'ostacolo. Quest'area, assolutamente non rilevabile come difficoltosa, avrebbe consentito senz'altro questo tipo di comportamento. Il querelante non avrebbe, inoltre, dovuto solo considerare i punti in cui la neve si era sciolta, ma, ad esempio, anche il fatto che nell'area della pista dopo il dosso avrebbe potuto trovarsi una persona ferita (fare riferimento a BGE 122 IV 17)."

Nella sentenza si dichiara infine che l'azienda querelata aveva reso nota la presenza di zone in cui la neve si era sciolta presso la stazione a monte dello skilift A. *"Il fatto che il querelante non abbia visto la tavola che riporta la segnaletica di avvertimento   da imputare al proprio comportamento in quanto egli ha abbandonato la pista ufficiale, ha attraversato il tracciato dello skilift A, ed   passato alla pista rossa."*

? **Sentenza della XIII Circoscrizionale Legale della regione Obersimmental-Saanen datata 1 settembre 2004 (presidente del tribunale 2);
Collisione di uno sciatore con un mezzo battipista**

Lo scontro tra uno sciatore dell'età di 14 anni e un mezzo battipista è avvenuto nel febbraio 2003. Il giovane, allievo di un gruppo in posizione avanzata rispetto ai compagni, durante l'ultima discesa intorno alle ore 16:00 percorre un sentiero boscoso (una scorciatoia di una pista blu) e compie un salto di circa 20 metri sopra una strada andando a scontrarsi con un mezzo battipista che stava risalendo la pista blu verso la stazione a monte. Il conducente e il gestore degli impianti sono stati dichiarati colpevoli per le gravi lesioni fisiche causate e condannati al pagamento di un'ammenda pari a Fr. 500,00, del risarcimento della parte lesa e delle spese processuali.

Il *verdetto di colpevolezza del conducente del mezzo battipista* si è basata, quindi, sul fatto che egli, senza osservare le misure di sicurezza fornite conformemente dalle direttive della FUS e della SKUS, stava risalendo la pista con il mezzo in un punto caratterizzato da scarsa visibilità e durante l'orario di funzionamento degli impianti.

Il *gestore degli impianti* è stato accusato, invece, di aver impartito **l'ordine** al conducente del mezzo battipista affinché questi percorresse la pista verso monte durante l'orario di funzionamento degli impianti mancando così il rispetto delle norme di sicurezza (sbarramento o intervento di una persona di supporto) conformemente alle direttive emanate dalla FUS e dalla SKUS.

Il risultato dell'indagine è stato il seguente: la scorciatoia attraverso il sentiero nel bosco, che durante la percorrenza fino a poco prima della curva nella pista blu non consente la possibilità di vedere il successivo tratto della pista, non faceva parte della pista demarcata e, di conseguenza, non era nemmeno preparata. La "pista selvaggia", tuttavia, viene percorsa spesso e regolarmente e non si differenzia dalla pista demarcata né per il suo aspetto né per la frequenza del suo utilizzo. I responsabili delle piste non hanno fatto nulla per rendere più difficile o impossibile l'utilizzo della "pista selvaggia" mediante l'apposizione di segnaletica corrispondente o la creazione di sbarramenti. Entrambi i condannati erano consapevoli del fatto che la scorciatoia veniva percorsa come una normale pista ufficiale.

Al momento dell'attribuzione dell'ammenda, il presidente del tribunale ha tenuto conto della circostanza per la quale la grave collisione è da ricondurre prevalentemente alla corresponsabilità dell'infortunato. Dal momento che l'allievo, percorrendo un'area molto ripida ad alta velocità, ha compiuto un salto oltre un dosso senza sapere cosa vi fosse al di là dello stesso, questi ha infranto, infatti, la norma FIS 2.

? **Sentenza del Tribunale Cantonale di Schwyz datata 21 dicembre 2004;
Incidente con lo snowboard (caduta) di un alunno dell'et  di 16 anni durante una
giornata sugli sci di organizzata dalla scuola,
Responsabilit  dell'insegnate, causalit , evitabilit **

Cos  come gi  si era pronunciato il tribunale distrettuale di Schwyz (sentenza datata 26 marzo 2003), anche il Tribunale Cantonale proscioglie l'insegnante dall'accusa di omicidio colposo.

L'alunno cade lungo una pista rossa e perde il suo snowboard: la tavola scivola via dalla pista e si impiglia dritta in un cespuglio in un angolo dell'area che, dietro a uno spuntone di roccia, scende ripida in un precipizio. Alla ricerca del suo attrezzo sportivo, il giovane abbandona la pista demarcata, supera e attraversa l'area delimitata dalla corda gialla e nera; qui scivola su una superficie nevosa ghiacciata e ripida, perde l'appiglio e, alla fine, precipita per 80 metri lungo una parete rocciosa perdendo la vita.

L'insegnante viene accusato di non aver ottemperato in maniera sufficiente al proprio obbligo di *assistenza e sorveglianza* durante la giornata sugli sci organizzata dalla scuola.

Esattamente come aveva gi  fatto il Tribunale distrettuale, anche il Tribunale Cantonale arriva alla conclusione che l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza in pista da parte dell'insegnante non era *causale dell'incidente* dal momento che, molto probabilmente, anche se tale obbligo fosse stato adempiuto rigidamente, l'incidente non avrebbe potuto essere evitato. Il Tribunale Cantonale si esprime in questo modo:

"L'abilit  sportiva dell'infortunato e/o il grado di difficolt  della pista, in seguito a quanto esplicito, non risultavano causali al verificarsi della conseguenza, ovvero del decesso dell'infortunato a causa di una caduta di oltre 100 metri al di fuori della pista demarcata, dopo che costui era caduto senza riportare danni durante una discesa tranquilla e, successivamente, aveva oltrepassato e attraversato l'area sbarrata a piedi alla ricerca del suo snowboard."

? **Sentenza della 2^ sezione penale del Tribunale Cantonale del Cantone di Berna datata 25 novembre 2003 (assoluzione nel caso Axalp);
Sentenza del Tribunale federale datata 23 marzo 2005 (1P.600/2004),
Ruolo del perito, "Parere legale"**

L'avvocato dello sciatore, che a seguito di un incidente avvenuto in data 15 gennaio 1999 riporta gravi lesioni e che da allora   parzialmente invalido, in data 18 ottobre 2004 presenta un ricorso costituzionale presso il Tribunale Federale. Il ricorrente fa valere la tesi secondo la quale l'esperto legale che avrebbe presentato nelle sue perizie di febbraio e giugno 2002 conclusioni giuridiche dettagliate, era prevenuto e avrebbe dovuto ritirarsi. Il ricorrente ricorre contro il Tribunale Federale che avrebbe valutato le prove a suo carico in maniera arbitraria e avrebbe inficiato l'audizione in tribunale.

In data 23 marzo 2005, la prima sezione costituzionale del Tribunale Federale respinge il ricorso per risarcimento danni e spese pari a un totale di CHF 5.500,- (1P.600/2004).

Nella sentenza si dichiara, in particolar modo, che tutti gli interessati e, in particolare, il ricorrente, erano a conoscenza,

"del fatto che il perito legale non era un costruttore o un gestore di piste da sci, ma un giurista. L'incarico affidato al perito con lo scopo di chiarire se le controparti hanno adempiuto al proprio obbligo di sicurezza in pista,   stato portato a termine, alla fine, senza un accurato esame legale. Inoltre, il perito ha dovuto inevitabilmente chiarire la questione legale riguardante che cosa significasse di per s  tale obbligo, e se e quando le controparti avreb-

bero dovuto mettere in atto quali (ulteriori) misure ai sensi delle norme competenti e della pratica giuridica allo scopo di garantire meglio il percorso sciistico sul quale è avvenuto l'incidente."

L'accusa, le sentenze del giudice unico e del Tribunale federale sono state "anticipate/pregiudicate" dall'inammissibile "parere legale" presentato dall'esperto, definito dal Tribunale Federale come "non divisibile". La sentenza recita:

"Il diritto d'ufficio doveva utilizzare entrambe le istanze e non esiste alcuna prova plausibile a riguardo sul fatto che essi non avessero rispettato l'obbligo loro imposto e che le conseguenze legali di E. avrebbero senz'altro portato a una tale sentenza."

? **Sentenza di ricorso della Camera del Ricorso, Cantone di Berna, datata 12 aprile 2005;**
Incidente sugli sci avvenuto a fine di dicembre 2003,
Mancato avviamento dell'azione penale per lesioni fisiche colpose,
Collisione con segnaletica di avvertimento 10, indicazione di punti temporaneamente pericolosi.

La Camera del Ricorso rifiuta il ricorso di uno sciatore contro la decisione del giudice istruttore e del pubblico ministero di non dare avvio all'azione penale.

A fine dicembre 2003, l'infortunato, a circa 20 metri dalla stazione intermedia di una funivia, cade e urta contro un paletto a margine della pista riportando lesioni alla gamba e al ginocchio. Tre giorni dopo l'incidente, l'infortunato, che nel frattempo è rientrato in Germania, accusa di responsabilità dell'incidente il gestore degli impianti della pista. Dell'esatto rilevamento dell'incidente viene incaricato il servizio tecnico della polizia cantonale.

Il ricorrente lamenta il fatto che la presenza del paletto [punto 53 delle direttive SKUS, indicazione di punti temporaneamente pericolosi] rappresentava un'ulteriore fonte di pericolo. La Camera del Ricorso si dimostra in disaccordo con il ricorso presentato ed esprime quanto segue:

"Da un lato non si tratta di un paletto singolo, ma di una fila di paletti che indicano il percorso della pista a destra. Dall'altro lato, i paletti sono stati posizionati specificamente per segnalare la presenza di punti pericolosi nell'area della stazione intermedia. I paletti, che sono sempre di legno, solitamente non sono imbottiti. In conformità a quanto stabilito dalla giurisdizione del tribunale federale, devono essere imbottiti esclusivamente quegli ostacoli che rappresentano una fonte di pericolo rilevante e particolare, perché l'obbligo di sicurezza in pista copre tale responsabilità solo fintato che ciò sia ragionevole (BGE 121 II 358, E.4a, S. 361). Sicuramente non è ragionevole imbottire ogni paletto posizionato allo scopo di indicare la presenza di un pericolo in quanto già la sua presenza stessa esorta a una discesa particolarmente accorta e il pericolo che si desume dall'utilizzo di paletti normalmente non imbottiti per una segnalazione completa, viene classificato come minimo in tali condizioni. Allo stesso modo, quindi, la lamentela secondo la quale devono essere rimossi tutti gli ostacoli presenti nell'area limitrofa alla pista, ovvero nella striscia di due metri che delimita la pista, non è giustificata. Da un lato, per quanto riguarda il paletto in sé, non si tratta di un ostacolo, ma di parte di una segnaletica speciale posizionata in quel punto per minimizzare un pericolo. Dall'altro lato, dal singolo paletto di una fila di segnalazione non può risultare il notevole pericolo riferito. "

La Camera conclude:

"Riassumendo, è possibile stabilire che l'incidente di Z. deve essere imputato alla sua responsabilità personale. Egli non ha tenuto conto del luogo (la stazione della funivia) e delle condizioni del tempo durante la discesa a una velocità adeguata alle sue capacità. La collisione, inoltre, non rappresenta la conseguenza della presenza del paletto che questi non ha riconosciuto, bensì egli è precipitato esclusivamente a causa della brusca curva a sinistra che lo ha spostato avanti su una superficie gelata. Adottando una velocità più moderata più a monte e

più adeguata al restringimento della pista, in particolare alle condizioni del luogo (stazione della funivia), egli avrebbe potuto curvare a sinistra con più attenzione e riconoscere la superficie gelata immediatamente. Il ricorrente, inoltre, era a conoscenza della riduzione della pista e doveva, in qualità di sciatore esperto, tenere adeguatamente in considerazione le piste da sci "più dure".

- ? **Sentenza del Tribunale Cantonale del Vallese datata 7 marzo 2005 (Corte del Tribunale Civile, C1 04 108);
Incidente sugli sci con gravi lesioni avvenuto in data 8 gennaio 1999,
Ricusazione della querela,
Superamento dell'area a margine della pista, zona non controllata, norma FIS 2, rocce**

Poiché la richiesta di risarcimento (valore in causa circa 3,8 milioni di Franchi) presuppone la responsabilità dell'azienda imputata che gestisce gli impianti di risalita, la corte del tribunale civile ha espresso un giudizio preliminare nell'interesse dell'economia del processo. A causa della mancata accettazione esiste una sentenza definitiva del processo che ha acquisito valore legale.

All'inizio di gennaio 1999, il querelante percorre una pista demarcata nell'area del luogo dell'incidente e si imbatte in un mucchio di pietre, ovvero una lastra rocciosa, e cade riportando gravi lesioni.

Le deposizioni delle parti in merito al luogo esatto dell'incidente, alle condizioni del tempo e della neve, alla preparazione della pista e alla riconoscibilità dell'area a margine della pista erano contrastanti. In seguito all'incidente non sono stati eseguiti i rilevamenti delle tracce e le prove non sono state conservate.

Il tribunale ha attribuito al *registro del soccorso aereo* e alle prestazioni complementari del medico e dei sanitari di soccorso un'importanza particolare. Al registro è stata concessa la *completa efficacia probatoria*.

Per quanto riguarda le condizioni del tempo e della neve si è fatto riferimento alle registrazioni / ai dati di misurazione della vicina *stazione meteorologica di rilevamento dati* che invia direttamente alla SLF rilevazioni on-line.

A proposito della riconoscibilità del margine a lato della pista, il tribunale ha concluso che l'ultima preparazione della pista era stata certamente effettuata qualche ora prima, di conseguenza la pista era ricoperta da circa 8 cm di neve fresca. Ciononostante, i margini laterali della pista erano riconoscibili, tanto che uno sciatore avrebbe dovuto notare, abbandonando la pista, la diversa struttura della neve su di essa e nelle proprie vicinanze.

Il tribunale conclude nel modo seguente:

"Nel presente caso da valutare, il querelante si è imbattuto in un ammassamento di pietre a una distanza di cinque, dieci metri dalla pista, ed è caduto. Il luogo dell'incidente, di conseguenza, si trova chiaramente al di fuori della superficie della pista e dell'area a margine di questa. La striscia di delimitazione del percorso non era stata percorsa in tutta la sua lunghezza e, conseguentemente, la pista non era stata allargata dal passaggio frequente sui suoi margini, così che l'obbligo di sicurezza non era stato esteso. È vero anche che, il testimone Z. ha dichiarato – soltanto lui – la presenza in quest'area (...) di tracce marcate sulla neve, le quali, tuttavia, non lasciavano presupporre il passaggio di alcun individuo nel senso inteso dalla giurisprudenza in materia; in ogni caso, passando il tempo, il testimone ha indebolito la propria deposizione affermando che probabilmente l'area presentava (solo) delle tracce e che egli non riusciva a ricordare esattamente. Poiché, quindi, l'incidente si è verificato su una superficie limitrofa della pista, ovvero in una zona non controllata, il querelante deve fundamentalmente assumersi i pericoli legati alla discesa con gli sci. Ai sensi della citata giurisprudenza, il querelato risponde, in caso di incidenti in quest'area, solo in via eccezionale e in caso di condizione doppia e cumulativa che l'infortunato, in quel luogo, abbia riscontrato un pericolo particolare ed ec-

cezionale e che anche gli sciatori accorti, a causa delle condizioni del terreno, avrebbero potuto involontariamente accedere a quest'area pericolosa (...).

Le rocce, comunque, fanno parte dell'aspetto delle regioni alpine per cui non rappresentano, nelle zone non controllate, un pericolo eccezionale e di caduta, perfino quando sono completamente ricoperte di neve (...). Di conseguenza, sussiste proprio la mancanza di un pericolo atipico, per cui una responsabilità del querelato per l'incidente del querelante è fuori discussione. Inoltre, il querelante, durante una discesa accorta, doveva accorgersi che stava abbandonando la pista. A seguito degli accertamenti in merito alle circostanze eseguiti dal Tribunale Cantonale, il margine della pista, nonostante la nevicata e una preparazione da far risalire a diverse ore prima, era, da un lato riconoscibile alla vista; dall'altro lato, il querelante doveva rendersi conto, basandosi su una diversa sensibilità nella discesa al di fuori della pista, che egli aveva abbandonato la pista preparata al mattino. Di conseguenza, decade anche una responsabilità dei querelati.

Inoltre, da un utente accorto delle piste ci si deve aspettare che adegui la propria attenzione e velocità a condizioni eccezionali (fare riferimento alla norma FIS 2). Se, a causa della luce diffusa o di una nevicata, il margine della pista è leggermente nascosto o più difficile da individuare, lo sciatore è tenuto ad adeguare la propria velocità affinché possa riconoscere il punto in cui si trova tale margine. Proprio per riconoscibilità ridotta del margine della pista, il querelante avrebbe dovuto, quindi, anteporre il fatto che egli non era abbastanza prudente, tuttavia, su indicazione concorde della coppia e contrariamente alla consorte, si è lanciato intenzionalmente a gran velocità (...). In questo caso, il fatto di non aver visto il margine della pista sarebbe da imputare solo alla sua imprudenza. Tuttavia, anche dopo, a una velocità adeguata, egli avrebbe potuto fermarsi appena abbandonata la base solida della pista ed entrare nella neve fresca nell'area a margine di questa. A dispetto di ciò, il querelante ha proseguito sebbene tale cambiamento delle condizioni della neve non avrebbe potuto sfuggirgli in alcun modo. Quindi, il querelante non è caduto vicino alla pista, ma chiaramente lontano da essa. Ciò, di conseguenza, fa pensare che egli abbia abbandonato deliberatamente e intenzionalmente la pista per sciare sulla neve fresca (...).

Tuttavia, questo punto può rimanere in sospeso. La cosa essenziale è, infatti, che il querelante abbia oltrepassato il margine riconoscibile della pista durante una discesa accorta e, infine, si sia scontrato con un ostacolo naturale e assolutamente non atipico al di fuori della pista e dell'area limitrofa della stessa. Di conseguenza, decade qualsiasi responsabilità del querelato. Nel presente caso, piuttosto, ciò che si è verificato è stato un pericolo inerente a una discesa lontano dalla pista protetta che ha colpito esclusivamente lo sciatore. Non sussiste, quindi, una violazione dell'obbligo di sicurezza in pista da parte del querelato; una tale violazione è stata invece dimostrata e comprovata da parte del querelante che doveva presentare le prove. La querela è, di conseguenza, respinta."

- ? **Incidente causato da una valanga in zona non controllata in data 21 febbraio 2000, tre persone sono decedute;**
Sentenze della commissione del tribunale distrettuale di Prättigau/Davos datata 5 febbraio 2004, nonché della Commissione del Tribunale Cantonale dei Grigioni datata 30 giugno 2004 (Mancata accettazione del ricorso);
Verdetto di colpevolezza per omicidio colposo e condanna al pagamento di un'ammenda pari a CHF 1.000,--;
Sentenza della Corte di Cassazione del Tribunale Federale datata 3 maggio 2005 (6P.163/2004 e. 6S. 432/2004);
Respinti ricorso costituzionale e ricorso per nullità.

E' stato avanzato un *ricorso costituzionale* in merito al riconoscimento arbitrario delle prove.

Nel corso del procedimento sono state redatte una perizia ufficiale e due perizie integrative, nonché una perizia privata di parte.

La perizia ufficiale ha concluso che il ricorrente aveva, molto probabilmente, provocato la valanga. Dall'altra parte, la perizia privata di parte aveva concluso come non si poteva escludere che un'altra persona ferma sul pendio aveva potuto provocare la caduta della valanga.

Il Tribunale federale ha esposto quanto segue (E. I 8):

"La perizia [ufficiale] ha differenziato, analizzato e presentato in modo completo la situazione del momento giungendo alla conclusione che il ricorrente aveva provocato, con molta probabilit , la caduta della valanga. Il Tribunale Cantonale ha valutato criticamente la perizia considerando, invece, le diverse valutazioni della perizia privata di parte in modo obiettivo. Il querelante cerca di presentare l'esistenza di ulteriori cause alla caduta della valanga come probabili. Non sono tuttavia stati presentati fatti o indizi importanti in grado di ridurre la forza persuasiva della perizia."

Attraverso il ricorso per nullit , il ricorrente ha fatto valere il fatto che l'istanza preliminare, a torto, aveva ammesso una violazione dell'obbligo di accuratezza soggettiva. Il titolare del servizio di soccorso aveva dichiarato davanti al giudice istruttore che egli non aveva considerato una tale dimensione della valanga. Il fatto che per il ricorrente, quale profano, doveva essere valido un criterio pi  severo non   condivisibile. Inoltre, egli   giunto sul pendio come terzo cos  che il rischio di provocare una valanga era ancora solo del 10%.

Il Tribunale federale ha deliberato quanto segue (E. II 12):

"La decisione presa non ricusa il Diritto Federale. Come esplicitato nel bollettino delle valanghe del 20 febbraio 2000, ore 17,00, emanato dalla EISLF, esisteva un notevole rischio di valanghe e il punto di tale pericolo era localizzato su pendii ripidi di tutte le esposizioni al di sopra dei 2000 metri di altezza. Inoltre, il bollettino stabiliva che il peso di un solo sciatore sarebbe potuto bastare per provocare la valanga. Escursioni e discese al di fuori delle piste protette presuppongono l'esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e devono essere effettuate con moderazione. Dal bollettino sulle valanghe si poteva soprattutto apprendere che sulle cime si erano creati ampi accumuli di neve. Conformemente alla scala europea che definisce il pericolo di valanghe, alla quale, nell'aprile 1993, si sono adeguati gli organi di osservazione valanghe delle regioni alpine, in caso di pericolo rilevante di valanghe   necessaria una certa esperienza nell'ambito della valutazione e i pendii ripidi dell'esposizione indicata sono possibilmente da evitare (...). Il ricorrente e il suo gruppo non hanno consultato il bollettino n  avevano l'esperienza per valutare il pericolo di valanghe. Inoltre, costoro non hanno tenuto conto delle segnalazioni di avvertimento comunicate dai gestori degli impianti di risalita tramite tavole, ecc. Il percorso di discesa scelto dal ricorrente, con punto di partenza su una cresta centrale, aveva una pendenza del 38% e, inoltre, era rivolta a nord-est; di conseguenza essa doveva essere classificata come particolarmente pericolosa dopo una nevicata. Il ricorrente, ignorando il bollettino sulle valanghe e le segnalazioni di avvertimento, giungeva sul pendio e non teneva conto dei criteri di accuratezza basati sulle notizie delle valanghe emanate in conformit  a norme di comportamento autorevoli. Come delibera il Tribunale Cantonale in modo adeguato e dettagliato, sarebbe stato possibile, per il ricorrente prevedere la possibile conseguenza della propria azione se avesse usato la debita prudenza. Tale comportamento dello sciatore pu  essere biasimato. Perci , con una certa probabilit , la caduta della valanga non si sarebbe verificata e si sarebbe evitato, quindi, il decesso dei turisti."

?

I ricorsi del ricorrente sono infondati. L'argomentazione per cui lo stesso K. in occasione dell'indagine ha dichiarato di essere stato sorpreso da una valanga di grandi dimensioni, non cambia nulla in merito alla violazione dell'obbligo di sicurezza. Per quanto il ricorrente contesti implicitamente la prevedibilit  dell'evento, egli non pu  ottenere nulla a suo favore dalle dichiarazioni sopra riportate. Il relativo interrogatorio   servito per chiarire una eventuale responsabilit  penale di K. e, inoltre, riguardava la dimensione straordinaria della valanga che nel suo percorso ha seppellito la pista da sci. Anche l'obiezione in merito al fatto che il rischio che proprio il terzo sciatore, percorrendo un pendio non tracciato prima, provochi una valanga, sia di appena pari al 10 %, non ha alcun effetto particolare sulla valutazione del suo comportamento. Nulla cambia n  in merito al mancato rispetto degli obblighi di accuratezza n  il fatto che la causa della valanga sembra essere talmente improbabile da metterne in dubbio la prevedibilit . Lo stesso vale per la considerazione derivante dalla sentenza del tribunale penale cantonale riguardante l'archiviazione del procedimento penale contro K., secondo cui si trattava di un caso il fatto che la valanga era stata provocata proprio dalla discesa del terzo componente del gruppo. Tale de-

cisione si riferiva alla eventuale responsabilità penale di K. e valutava la questione della prevedibilità in modo conforme da questo punto di vista. Il Tribunale giungeva alla conclusione che per K. non era prevedibile che gli sciatori sarebbero giunti su questo pendio da questo difficile punto di accesso. Per cui, tra parentesi, stabiliva che si trattava di un caso che la valanga fosse stata provocata proprio durante la discesa del terzo sciatore. Da questa formulazione ricercata risulta che con il termine "caso" si intendeva solamente il fatto che i restanti sciatori avrebbero allo stesso modo potuto provocare la valanga. Anche su questo punto, il ricorso viene respinto.

? **Sentenza del Tribunale Federale (Corte di Cassazione) datata 3 luglio 2005, Corviglia-Run / Pedana su cui è posta la telecamera per riprese televisive; Scivolamento nella Rete B (6P.31/2005 e 6S.107/2005), concatenazione fatale di circostanze sfortunate.**

L'incidente nel quale ha perso la vita un giovane, allora solo quattordicenne, si è verificato il 2 gennaio 2002 alle ore 09.50 circa. Il giovane, componente di un gruppo di nove allievi condotto da un maestro di sci esperto e da una guida di J+S percorreva una discesa nell'area sciistica di St. Moritz-Corviglia. Il gruppo, costituito da ottimi sciatori, si esercitava con i salti.

La pista percorsa dai giovani era stata utilizzata anche per le gare di coppa del mondo della FIS. Per la gara femminile tenutasi il 22 dicembre 2001, era stata eretta una pedana, a una distanza di 21 metri da due pali della seggiovia, su cui era stata posizionata una telecamera per le riprese televisive. Con il consenso del gestore degli impianti di risalita, la torre era stata mantenuta nella stessa posizione in vista della gara maschile che si sarebbe tenuta il 2 febbraio 2002. Verso monte, la torre era stata protetta con una cosiddetta rete-B, che si estendeva per due metri di altezza e a semicerchio a una distanza di quattro/cinque metri dall'ostacolo. Al momento dell'incidente, la pista, in questo punto, era larga circa 80-85 metri, piatta, ricoperta da neve dura, maneggevole e non si mostrava sconnessa a prescindere da piccoli dossi o avvallamenti propri del terreno.

Contro le istruzioni del maestro, la vittima ha proseguito la sua discesa in direzione della pedana su cui era posta la telecamera per le riprese televisive e ha compiuto un secondo salto sull'angolo, in conseguenza del quale cade, perde uno sci ed scivola a testa avanti in direzione della pedana andando a sbattere direttamente nella rete di protezione posizionata su di essa. L'allievo, in una rotazione sopra la rete, che a causa dell'urto si era abbassata, veniva scagliato lontano e rimaneva a terra immobile nella neve a una distanza di tre o quattro metri sotto la torre per le riprese televisive, senza aver mai urtato la pedana. Il quattordicenne è deceduto sul luogo dell'incidente per una grave lesione cerebrale.

Dal momento che il maestro aveva impartito chiare istruzioni, non è in discussione la sua responsabilità.

Con la sentenza del 15 settembre 2004, il *Tribunale Cantonale dei Grigioni* (Camera dei Ricorsi) giunge al verdetto secondo il quale la pedana su cui è posta la telecamera per le riprese televisive che, al momento dell'incidente, si trovava sulla pista, costituiva un ostacolo artificiale ben riconoscibile che non doveva essere rimosso e, per la configurazione aperta dell'area, poteva essere visto da lontano dagli utenti della pista. In tali condizioni, non è possibile, valutando la questione della conformità dell'ostacolo sulla pista, giungere alla conclusione che tale ostacolo era servito alla trasmissione televisiva della gara di sci di coppa del mondo e non per le restanti attività della pista diverse da tale gara. L'istanza preliminare accoglie, inoltre, il fatto che la protezione della torre per le riprese televisive con una rete-B fosse adeguata e sufficiente e che l'incidente non è da attribuire a una mancanza di protezione. La causa dell'incidente deve essere piuttosto riferita al fatto che la velocità di discesa della giovane vittima al momento del salto e dell'urto contro la rete sicura andava oltre la velocità moderata prevista.

La Corte di Cassazione del Tribunale Federale ha respinto il ricorso costituzionale e il ricorso per nullità elvetico e ha deliberato stabilendo che il tragico incidente non è da ricondurre alla violazione dell'obbligo di accuratezza da parte delle persone responsabili dell'osservazione dell'obbligo di sicurezza in pista, ma unicamente a una concatenazione fatale di circostanze sfortunate.

Le considerazioni del tribunale federale, che dimostrano chiaramente l'*importanza* delle direttive della SKUS e della FUS, sono le seguenti:

5.3.1 Conformemente alle dichiarazioni presenti nell'istanza preliminare e vincolanti per la Corte di Cassazione (Art. 277bis Abs. 1 BStP), la pista di Corviglia, nell'area in cui è stata eretta la pedana su cui è posta la telecamera per le riprese televisive, è molto aperta, ampia e offre un'ottima visibilità. L'ostacolo si trovava su una parte in piano della pista. L'area della pista antistante non si distingueva né per pendenze particolarmente ripide, né per cambi di direzione che presupponevano scarsa visibilità, strettoie o grandi dossi o collinette, che comportavano una riduzione della visibilità sul resto della pista e sull'area sottostante. La pista di Corviglia, in quest'area, si presenta agli sciatori molto più pianeggiante, aperta e ampia. Inoltre, al momento dell'incidente, le condizioni di visibilità e del tempo erano buone. In virtù della configurazione del terreno sulla pista Corviglia, la pedana su cui è posta la telecamera per le riprese televisive poteva essere riconosciuta da lontano dagli utenti delle piste. L'istanza preliminare accetta, quindi, a buon diritto, il fatto che la pedana non rappresentasse un ostacolo atipico e un pericolo di caduta sulla pista da sci e che non fosse particolarmente nascosto, inaspettato e non visibile e quindi, nel complesso, non conforme alla pista (fare riferimento a Stiffler, a.a.O., N 429). Da ciò ne consegue che i gestori delle piste non erano tenuti a rimuovere la stessa. Ciò è conforme anche alle direttive della SKUS, per cui, ai sensi del punto 28, l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli naturali o artificiali sussiste solo per determinati ostacoli che gli utenti, facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, non possono o scorgere per tempo (fare riferimento a Stiffler, a.a.O., N 433; punto 8 N 87 delle direttive della FUS). Il fatto che i responsabili degli impianti di risalita e gli organizzatori della gara di coppa del mondo non abbiano rimosso la pedana su cui è posta la telecamera per le riprese televisive alla conclusione della gara stessa, non rappresenta, quindi, una violazione dell'obbligo di accuratezza. In questa situazione non è importante il fatto che la pedana servisse esclusivamente per la trasmissione delle gare di coppa del mondo e non per l'attività della pista dopo la gara.

5.3.2 Conformemente alla sentenza, i pericoli inevitabili per lo sciatore e che lo sciatore deve considerare in ogni momento, comprendono anche il fatto che costui possa cadere e, quindi, continuare a scivolare senza riuscire a frenare in modo efficace o a controllare la propria scivolata. Per poter ridurre le lesioni causate da tali cadute, gli oggetti fissi, come ad esempio i pali della seggiovia e gli alberi, sono da rimuovere, per quanto è possibile, dall'area della pista o da proteggere con meccanismi adeguati, laddove le segnalazioni di avvertimento non sono sufficienti ([BGE 121 III 358](#) E. 4a, S. 361; [111 IV 15](#) E. 2, e relative note. Consultare anche punto 8 N 88 delle direttive della FUS). Una protezione di questo tipo è stata collocata, in questo caso, dai responsabili della sicurezza in pista ponendo a una distanza di 4 -5 metri dalla pedana una rete B retta da oltre 11 paletti, e provvedendo, in questo modo, a eliminare il punto del pericolo. Di diritto, l'istanza preliminare ammette anche il fatto che le misure di sicurezza prese erano sufficienti. Ciò viene inoltre confermato dalla perizia tecnica sulla sicurezza del luogo secondo la quale la rete B, montata davanti alla torre della telecamera televisiva, si trovava su un'area moderatamente inclinata e piuttosto ampia che offriva agli utenti delle piste spazio sufficiente per poter aggirare con sicurezza l'ostacolo ai sensi della relativa disposizione di sicurezza. Questo vale anche perché, nel punto in questione, lo sciatore doveva considerare di scendere mantenendo una velocità relativamente elevata, come nel caso di cui al punto [BGE 121 III 368](#), in cui la pista, dopo una strettoia, risaliva, in modo che gli sciatori cercassero regolarmente di scendere a una velocità sufficiente per poter controllare la contropendenza.

- ? **Sentenza del presidente della circoscrizione di Davos datata 11 luglio 2005 (Pr. Nr. AA 05/48);
Incidente causato dalla caduta di una valanga in zona non controllata nella regione di Rinerhorn in data 29 dicembre 2003,
Verdetto di colpevolezza della guida J+S 1 per omicidio colposo.**

Una guida di sci J+S 1 (dal 2002), nell'ambito del procedimento penale a suo carico,   stata dichiarata colpevole di omicidio colposo e quindi condannata a 2 mesi di reclusione con concessione di esecuzione della pena con la condizionale con l'imposizione di un periodo di prova pari a 2 anni e un'ammenda di Fr. 200. La sentenza ha assunto valore legale.

La guida stava percorrendo la discesa con dieci dei migliori sciatori di un campo J+S che conta 110 membri.

Le violazioni dell'obbligo di accuratezza da parte della guida di sci J+S 1, su cui si basa il verdetto di colpevolezza, erano molteplici:

“Durante una giornata sulla neve nella regione Rinerhorn, X. era responsabile di dieci bambini e giovani a lui assegnati. Egli aveva preso atto delle segnalazioni, sistemate in modo ben visibile in diversi punti, che avvertivano di fare attenzione all'elevato di pericolo di valanghe. Anche durante il suo training, conclusosi nel 2002, il maestro di sci J+S 1 era stato formato nell'ambito della valutazione del pericolo valanghe. In base alle conoscenze apprese in quell'occasione, egli era in grado di valutare i rischi legati alla situazione valanghe della quale era stato avvertito e, senza dubbio, egli sapeva, fondamentalmente, quel era il comportamento pi  adeguato da tenere nella situazione. Nonostante non avesse con s  l'attrezzatura suggerita (apparecchio LVS, palette, sonda) e nonostante il regolamento valido all'interno del campo, secondo il quale i bambini possono sciare esclusivamente sulle piste, X., seguito dai propri allievi, aveva lasciato una discesa demarcata e protetta oltrepassando uno sbarramento. Sebbene fosse stato avvertito dell'elevato pericolo di valanghe, la guida raggiungeva con loro una pendio ripido che non era mai stato percorso da nessun altro sciatore e, alla fine, li radunava vicino a lui in un canaletto per aspettare i pi  lenti. Con il suo comportamento poco accorto e poco conforme alle regole, il maestro ha violato l'obbligo di accuratezza al quale, in qualit  di guida,   tenuto, ed   stato come minimo corresponsabile del seppellimento fatale delle vittime sotto una coltre di neve.”

- ? **Provvedimento di archiviazione del Pubblico ministero dei Grigioni datato 21 ottobre 2005 (Pr. VV.2003.60);
Incidente mortale causato da una valanga presso Savognin / Riom-Parsonz in data 29 dicembre 2002, due persone sono decedute in un'area indicata come Freeride-Zone;
Ruolo di garante della sicurezza dei partecipanti e responsabilit  di osservazione dell'obbligo della sicurezza in pista da parte dei dipendenti e degli organi dell'azienda che gestisce gli impianti di risalita.**

In data 29 dicembre 2002 (domenica), otto giovani di Savognin, sei snowboarder e due sciatori, si trova presso la stazione a valle gestita dalla Savognin Bergbahnen AG. Il gruppo si ferma a monte sul pendio della pista Heidipiste e decide, dopo un consulto, di lasciare la pista demarcata e preparata con l'intenzione di raggiungere la pista Tiempiste che corre parallela alla pista Heidipiste. Per questo, dovevano superare una parte di area non preparata e attraversata da un crepaccio. Dopo una discesa di circa 200 metri nella neve fresca il primo snowboarder giunge direttamente sul pendio scosceso. Giunti in quel punto, sei degli otto studenti si fermano e si siedono sparpagliati sulla neve. A.   l'ultimo del gruppo di cinque giovani e percorre il pendio, ma, riconoscendone immediatamente il pericolo, decide di abbandonarlo di nuovo. Ancora prima di ripartire, sopraggiunge una valanga di neve che lo seppellisce insieme ai suoi compagni.

In merito al ruolo di garante della sicurezza si delibera come segue:

“Come deliberato, i giovani si sono incontrati per affrontare un fuoripista. Il gruppo decide spontaneamente di attraversare un tratto di neve fresca alla volta di una pista vicina. Non si può nemmeno parlare di un vero gruppo di turisti sciatori. Inoltre, tutti i componenti del gruppo erano sciatori o snowboarder esperti. Quindi a nessuno dei membri del gruppo viene attribuito il ruolo di guida. In questo modo non è possibile fondare alcuna definizione di ruolo del garante della sicurezza. (fare riferimento a BGE 100 IV 213).

Tuttavia, gli obblighi del garante possono derivare dal fatto che diverse persone, spontaneamente, si uniscono a costituire un gruppo di sci, confidando nel fatto che, in caso di pericolo, si aiuteranno a vicenda (Trechsel/Noll, Diritto penale Svizzero, AT 1, 5. A., S. 245). Come dichiarato, il gruppo decide spontaneamente di passare attraverso la neve fresca e non si è compatto in vista di una difesa generale contro il pericolo. Ciò significa che una posizione del garante non può derivare dalla costituzione di un gruppo contro il pericolo spontaneamente fondato.”

Responsabilità risultante dall'obbligo di sicurezza in pista:

“Il presente incidente si è verificato in un'area sciistica gestita dalla Savognin Bergbahnen AG, tuttavia al di fuori della pista demarcata in un'area indicata dalla stessa Savognin Bergbahnen AG come Freeride-Zone. Tali aree vengono anche definite “piste selvagge”, varianti o Freeride Areas e sono, generalmente discese accessibili e create spontaneamente dal passaggio di sciatori e snowboarder in zone non controllate. Queste sono assegnate alla “zona non controllata” e non vengono marcate, preparate, controllate dalle autorità responsabili della sicurezza in pista e nemmeno protette dai pericoli alpini (fare riferimento alle direttive della SKUS 9 e 10, alle direttive della SKUS II, punto 6 e a Stiffler, 3. A., N. 314 e seguenti). In altre parole, quindi, l'area indicata come Freeride-Zone non è soggetta all'osservanza dell'obbligo di sicurezza in pista. Tale situazione è stata fatta notare agli sciatori e agli snowboarder al “Freeride-Checkpoint” presso la stazione a valle gestita dalla Savognin Bergbahnen AG ai sensi della direttiva della SKUS X, punto 37, (fare riferimento., Foto 12).

Allo stesso modo, almeno a ogni stazione di raccordo, è necessario esporre, in caso di pericolo di valanghe, la tavola di avvertimento 8 della SKUS “Pericolo di valanghe nella zona non controllata” allo scopo di avvertire sciatori e snowboarder che stanno percorrendo la zona non controllata al di fuori delle discese demarcate e protette e, eventualmente, accendere il segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe. Le partenze verso “piste” selvagge e varianti regolarmente percorse devono essere costantemente segnalate per mezzo della tavola di avvertimento 12. A partire dal grado di “pericolo di valanghe marcato” può essere necessario, eccezionalmente, uno sbarramento locale (direttiva della SKUS X, punto 36). Tuttavia, la ragionevolezza rappresenta il limite di quest'obbligo, dal momento che deve sempre essere garantito uno standard minimo di sicurezza e di demarcazione. Il Tribunale Federale nella BGE 115 IV 193 deriva il fatto che, in caso di grave pericolo di valanghe, le “piste” selvagge conosciute dal gestore degli impianti di risalita che passano attraverso pendii più esposti a tale pericolo devono essere sbarrate mediante tavole da porre a margine della pista che avvertono esplicitamente della situazione inerente alle valanghe. Una tavola informativa generale nella stazione a valle e alla fine degli skilift che si riferisce alla situazione generale delle valanghe risulta insufficiente. Inoltre sarebbe più ragionevole creare ulteriori sbarramenti degli accessi. In BGE 117 IV 415, la sentenza è stata in tal senso minimizzata, sostenendo che, di norma, le tavole di avvertimento e di divieto sono sufficienti e non sono necessari sbarramenti degli accessi. Il Tribunale ha considerato esagerato e non ragionevole, nel caso da giudicare in questa sede, sbarrare la pista su una lunghezza di 550 metri a margine di essa in caso di grave pericolo di valanghe.

Nel presente caso, il giorno in cui si è verificato l'incidente erano in funzione i segnali luminosi lampeggianti che avvertono del pericolo di valanghe sia presso la stazione a valle sia presso quella a monte di Somtgant. Inoltre, tra l'altro, presso la stazione a monte di Somtgant e Martegnas, passata dal gruppo di studenti, era esposta la tavola di avvertimento “Banco di ne-

ve/pericolo di valanga". Infine, presso il "Freeride Checkpoint", era esposto anche il bollettino sulle valanghe aggiornato. Almeno un componente del gruppo di studenti... doveva aver preso atto di queste segnalazioni di avvertimento. Si pone quindi la domanda se queste segnalazioni di avvertimento fossero sufficienti o se la Freeride-Zone avrebbe dovuto essere ulteriormente protetta per mezzo di uno sbarramento dell'accesso oppure essere segnalata tramite tavole di avvertimento. Riguardo a ci    da considerare che per questa Freeride-Zone non esiste alcun punto di partenza o sentiero per la partenza/di accesso. A questa zona, invece, si poteva accedere solo tramite la pista Heidipiste per una lunghezza di diverse centinaia di metri, di conseguenza la collocazione di un'altra tavola di avvertimento al margine della pista non avrebbe avuto alcun effetto. Ai sensi della citata sentenza, sarebbe oltremodo esagerato e non ragionevole richiedere di sbarrare quest'area lungo l'intera pista Heidipiste.

Conformemente a quanto esposto si delibera che i responsabili della Savognin Bergbahnen AG hanno ottemperato al proprio obbligo di sicurezza in pista e, per questo motivo, a costoro non   imputata alcuna colpa in merito all'inosservanza dell'obbligo di accuratezza."

Indirizzo del relatore:

Avvocato Heinz Walter Mathys
Procuratore Cantonale 1
Presidente della SKUS
Speichergasse 12
CH - 3011 Berna

e-Mail: heinz.mathys@jgk.be.ch
mathys.parisod@bluewin.ch

Tel.: +4131-634.34.73

Cell.: +4179-690.15.08

Abbreviazioni:

Abs.	Paragrafo
Art.	Articolo
BASPO	Ufficio federale sportivo di Magglingen
BAV	Ufficio federale per il trasporto
BGE	Sentenze del Tribunale federale svizzero, citate in base a volume, paragrafo e pagina
uBGE	Sentenze non pubblicate del Tribunale Federale
BV	Costituzione federale della Confederazione Elvetica (SR 101)
BVR	Citazioni di diritto amministrativo bernese
E.	Considerazione
EISLF	Eidgen�ssisches Institut f�r Schnee- und Lawinenforschung (Istituto Elvetico per lo Studio di Neve e Valanghe) anche SLF
IKSS	Concordato Intercantonale per funivie e skillift
J+S	Giovent� e sport
OR	Diritto obbligazionario svizzero (SR 220)
SR	Raccolta sistematica
StGB	Codice penale elvetico (SR 311.0)
suva	Ente elvetico delle assicurazioni contro gli infortuni
SVV	Associazione elvetica delle assicurazioni
UVG	Legge federale sulle assicurazioni contro gli infortuni (SR 832.20)
UVV	Decreto sulle assicurazioni contro gli infortuni (SR 832.202)
V�V	Associazione di trasporto pubblico
Ziff.	Punto
ZGB	Codice civile elvetico (SR 210)